24.2.2014 A7-0106/ 001-068

EMENDAMENTI 001-068

presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione

Olga Sehnalová

A7-0106/2014

Sviluppo del sistema eCall di bordo

Proposta di regolamento (COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo *basato sul servizio 112* e che modifica la direttiva 2007/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'utilizzo di un servizio eCall disponibile su tutti i veicoli e in tutti gli Stati membri rappresenta una delle principali priorità dell'Unione nel settore della sicurezza stradale dal 2003. Per

conseguire tale obiettivo sono state lanciate alcune iniziative nel quadro di un approccio volontario alla diffusione del servizio, che tuttavia ad oggi non hanno realizzato progressi sufficienti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione "eCall: è ora di diffonderlo" propone nuove misure per *accelerare* la diffusione nell'Unione di un servizio di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte consiste nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo in tutti i veicoli nuovi, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento

(3) Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione *del 21 agosto 2009 dal titolo:* "eCall: è ora di diffonderlo" propone nuove misure per la diffusione nell'Unione di un servizio di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte consiste nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo *basati sul 112* in tutti i veicoli nuovi, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È ancora necessario migliorare il funzionamento del servizio 112 in tutta l'Unione, affinché fornisca un'assistenza tempestiva ed efficace in caso di emergenze.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Si prevede che il sistema eCall *dell'UE*

Emendamento

(5) Si prevede che il sistema eCall

⁶ COM (2009) 434 def.

ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali. L'introduzione obbligatoria del sistema eCall renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione *delle sofferenze umane*, *dell'* assistenza sanitaria e di altri costi.

dell'Unione ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali, grazie all'allerta precoce dei servizi di emergenza. L'introduzione obbligatoria del sistema eCall di bordo basato sul 112, unita al necessario e coordinato aggiornamento dell'infrastruttura della rete di comunicazione elettronica per la trasmissione delle chiamate e dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) per la ricezione di dette chiamate, renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione del numero di vittime e di feriti gravi, dei costi relativi all'assistenza sanitaria, degli ingorghi causati dagli incidenti e di altri costi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il sistema eCall rappresenterà una struttura importante composta da vari attori che si occupano della salvaguardia della vita umana. Di conseguenza è essenziale che l'aspetto della responsabilità sia disciplinato dal presente regolamento, al fine di consentire agli utenti di avere fiducia e permettere il corretto funzionamento del sistema eCall.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare,

Emendamento

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento *nelle emergenze* è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo *basato sul 112*. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di

compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)⁸.

navigazione satellitare, *in particolare* i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del *Consiglio*⁸.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo si applichi inizialmente solo *alle* autovetture e *ai* veicoli commerciali leggeri *nuovi* (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato.

Emendamento

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 si applichi inizialmente solo ai nuovi tipi di autovetture e veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. La possibilità di estendere l'applicazione dell'obbligo del sistema eCall di bordo basato sul 112 nel prossimo futuro, al fine di includere altre categorie di veicoli, quali veicoli commerciali pesanti, autobus di linea e gran turismo, veicoli a motore a due ruote e trattori agricoli, dovrebbe essere ulteriormente valutata dalla Commissione in vista di presentare una proposta legislativa.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

⁸ GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

⁸ Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) È opportuno promuovere la dotazione dei veicoli di tipi esistenti che saranno prodotti dopo il 1°ottobre 2015 con il sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di aumentarne la diffusione. Per quanto riguarda i tipi di veicoli omologati prima del 1° ottobre 2015, è possibile installare a posteriori un sistema eCall su base volontaria.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Un servizio eCall interoperabile, pubblico e su scala europea, basato sul numero unico di emergenza europeo 112 ("numero di emergenza 112") può coesistere con servizi eCall privati (sistemi eCall supportati da servizi di terzi) a condizione che siano adottate le misure necessarie per garantire la continuità nella fornitura del servizio. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico eCall basato sul 112 in tutti gli Stati membri e lungo tutto il periodo di vita di un veicolo e che detto servizio sia disponibile in modo automatico, tutti i veicoli dovrebbero essere dotati del servizio pubblico eCall basato sul 112, indipendentemente dal fatto che l'acquirente di un veicolo opti o meno per un servizio eCall privato.

Motivazione

I sistemi eCall supportati da servizi di terzi possono coesistere con il sistema di bordo eCall basato sul 112 a condizione che il servizio pubblico eCall basato sul 112 sia sempre disponibile almeno come opzione di riserva.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) È opportuno offrire ai consumatori una panoramica realistica del sistema eCall di bordo basato sul 112 e del sistema eCall privato, se il veicolo ne è dotato, nonché informazioni esaustive e attendibili concernenti eventuali funzionalità o servizi aggiuntivi legati al servizio privato di emergenza, alle applicazioni di chiamata di emergenza o di assistenza a bordo del veicolo disponibili, nonché informazioni concernenti il livello del servizio che è lecito attendersi con l'acquisto di servizi di terzi ed i costi associati. Il servizio eCall basato sul 112 è un servizio pubblico di interesse generale e dovrebbe pertanto essere accessibile a titolo gratuito a tutti i consumatori.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, *tali* servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente.

Emendamento

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, *tutti i* servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente o incidere sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112 e sull'efficienza del lavoro dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 e il sistema che fornisce servizi privati o a valore aggiunto dovrebbero essere progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Laddove forniti, tali

sistemi dovrebbero rispettare la normativa applicabile in materia di sicurezza e protezione dei dati e restare sempre opzionali per i consumatori.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo deve essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti e deve basarsi su una piattaforma interoperabile e ad accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli

Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbe fondarsi su una piattaforma interoperabile, ad accesso libero, protetta e standardizzata per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli. Poiché ciò richiede un sostegno tecnico e giuridico, la Commissione valuta senza indugio, sulla base di consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i fabbricanti di veicoli e gli operatori indipendenti, tutte le possibilità di promuovere e garantire una piattaforma ad accesso libero e, se necessario, presentare una proposta legislativa a tal fine. Essa dovrebbe precisare, in particolare, le condizioni alle quali i terzi che forniscono servizi con valore aggiunto possono avere accesso ai dati registrati nel sistema di bordo basato sul 112. Inoltre, il sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbe esssere accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni a fini di riparazione e manutenzione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Emendamento

(9 bis) L'introduzione di qualsiasi applicazione o servizio aggiuntivo a bordo non dovrebbe ritardare l'entrata in vigore e l'applicazione del presente regolamento.

Motivazione

L'utilizzo di un sistema eCall di bordo interoperabile a livello UE rappresenta un progresso importante in termini di sicurezza stradale e non dovrebbe pertanto subire ulteriori ritardi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Il sistema eCall di bordo basato sul 112, in quanto sistema di emergenza, richiede il più alto livello di affidabilità. Occorre garantire l'esattezza della serie minima di dati e la qualità di trasmissione della voce nonché sviluppare un sistema comune di controlli, al fine di assicurare la longevità e la sostenibilità del sistema di bordo eCall basato sul 112. Si dovrebbero pertanto eseguire controlli tecnici periodici su base regolare in conformità del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 1bis*. Disposizioni dettagliate relative ai controlli dovrebbero essere incluse nell'allegato pertinente.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L ...).

^{*}GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0184 (COD) e completare la nota con la data e gli estremi di pubblicazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I veicoli prodotti in piccole serie sono esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE dalle prescrizioni sulla protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. *Vanno* pertanto esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I veicoli per uso speciale devono soddisfare le prescrizioni relative a eCall di cui al presente regolamento, salvo che le autorità di omologazione non decidano, caso per caso, che il veicolo non può soddisfare tali prescrizioni a motivo del suo uso speciale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Secondo le raccomandazioni per la protezione dei dati formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 e riportate nel "documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 20069, il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del

Emendamento

(11) I veicoli prodotti in piccole serie sono esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE dalle prescrizioni sulla protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. *Dovrebbero* pertanto *essere* esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall *stabilite nel presente regolamento*.

Emendamento

soppresso

Emendamento

(13) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea^{11bis} disciplinano il trattamento dei dati personali eseguito nel quadro del presente regolamento. È quindi opportuno che il trattamento di dati mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 sia eseguito in conformità di tali direttive e sotto la supervisione delle autorità

Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁰ e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)¹¹, in particolare per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

competenti degli Stati membri, in particolare *le autorità pubbliche* indipendenti designate dagli Stati membri a norma di tali direttive, specie per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall di bordo basati sul 112, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda solo le informazioni minime necessarie per la gestione delle chiamate di emergenza da parte dei PSAP e che in seguito i dati personali non siano memorizzati. In presenza del consenso del soggetto titolare dei dati o di un contratto tra le due parti, possono applicarsi altre condizioni qualora un altro sistema di chiamata di emergenza sia installato a bordo oltre al sistema eCall basato sul 112, che dovrebbe comunque essere conforme alle direttive citate.

⁹ 1609/06/EN – WP 125.

¹⁰ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹¹ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

¹⁰ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

¹¹ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

¹¹ bis GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il presente regolamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro "articolo 29", istituito dalla direttiva 95/46/CE, nel "Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", del 26 settembre 2006.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) Nell'adeguarsi ai requisiti tecnici, i fabbricanti di veicoli devono prestare attenzione a integrare la protezione dei dati nei sistemi di bordo e adottare l'approccio "privacy by design" (tutela della vita privata fin dalla progettazione).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le prescrizioni dettagliate sull'applicazione delle norme pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla protezione dei dati personali e della privacy e sull'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1. È particolarmente importante che durante i

Emendamento

(15) Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo *basato sul 112*, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le prescrizioni dettagliate sull'applicazione delle norme pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla protezione dei dati personali e della privacy e sull'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1. È particolarmente

lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, in particolare consultando il garante europeo della protezione dei dati, il gruppo di lavoro articolo 29 e le organizzazioni di tutela dei consumatori. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento.

Emendamento

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso, al fine di poter eseguire gli studi e i test necessari in diverse condizioni, così come richiesto, e garantire pertanto la piena affidabilità del sistema eCall di bordo basato sul 112.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non si applica ai veicoli prodotti in piccole serie.

(Allineamento con il considerando 11 e il punto 3 b), dell'allegato).

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE *e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 305/2013*¹² *della Commissione*, si intende per:

Emendamento

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE, si intende per:

Motivazione

Il riferimento al regolamento delegato n. 305/2013 della Commissione significherebbe in pratica che la Commissione può modificare le definizioni contenute nella presente proposta emendando la definizione pertinente nel regolamento delegato. Poiché le definizioni contenute nel presente articolo sono considerate elementi essenziali del regolamento, il potere di definirne il significato non può essere delegato alla Commissione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

1) "sistema e-Call di bordo": un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima standardizzata di dati e *attiva* un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e *un* centro di raccolta delle chiamate di emergenza;

Emendamento

1) "sistema e-Call di bordo basato sul 112": un sistema di emergenza, comprensivo delle apparecchiature di bordo e dei mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call, che è attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente e che invia segnali, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili pubbliche, che consentono la trasmissione di una serie minima standardizzata di dati e l'attivazione di un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e il corrispondente centro di raccolta delle chiamate di emergenza;

(Emendamento orizzontale: se adottato, la dicitura "sistema eCall di bordo" sarà sostituita da "sistema eCall di bordo basato sul 112" in tutto il testo).

Motivazione

Il sistema eCall di bordo consiste in una chiamata di emergenza attivata manualmente dagli

¹² GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1.

occupanti del veicolo premendo un pulsante oppure automaticamente mediante l'attivazione di sensori di bordo dopo un incidente. Una volta attivato, il sistema eCall di bordo avvia una chiamata di emergenza trasmettendo un segnale vocale e una serie di dati direttamente ai centri di emergenza più vicini. La chiamata vocale consente agli occupanti del veicolo di comunicare con l'operatore eCall e, se necessario, cancellare il servizio in caso di falso allarme. Allo stesso tempo, l'operatore eCall che risponde alla chiamata vocale riceve anche un insieme minimo di dati.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "sistema di bordo": le apparecchiature di bordo e i mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call attraverso una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili, che creano un collegamento tra il veicolo e un mezzo di attuazione del servizio eCall tramite una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili.

soppresso

Motivazione

La combinazione delle due definizioni quale proposta nel presente articolo crea notevole confusione poiché i termini appaiono simili o almeno correlati, ma le definizioni si sovrappongono e non sono affatto armonizzate in quanto usano una terminologia diversa. Onde evitare confusione, è possibile sopprimere la seconda definizione e applicare solo la prima definizione in tutto il testo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) "eCall": una chiamata al numero di emergenza 112 effettuata a bordo del veicolo mediante il sistema di bordo eCall basato sul 112;

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza" o "PSAP": un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater) "serie minima di dati"o
"SMD": le informazioni definite dalla
norma EN 15722 - "Telematica per il
traffico e il trasporto su strada - eSafety Insieme minimo di dati ("MSD") di
eCall"- e inviate allo PSAP per il servizio
eCall;

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies) "equipaggiamento di bordo": equipaggiamento installato in modo permanente a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo

necessari al set minimo di dati (MSD) per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili.

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies) "rete pubblica di comunicazione mobile senza fili": una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE^{1bis} e 2002/22/CE^{1ter} del Parlamento europeo e del Consiglio;

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

^{1 bis} Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

^{1 ter} Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo *integrato basato sul 112*, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Motivazione

Nonostante l'erogazione delle funzionalità eCall possa essere parzialmente effettuata tramite l'utilizzo di soluzioni nomadi (quali i telefoni cellulari), l'installazione obbligatoria per i nuovi veicoli omologati dovrebbe basarsi su apparecchiature di bordo integrate, poiché tali dispositivi nomadi possono essere rimossi o non attivati per dimenticanza.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in automatico una chiamata eCall al numero *unico* di emergenza *europeo* 112.

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave *rilevato mediante l'attivazione di uno o più sensori e/o processori all'interno del veicolo*, verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in automatico una chiamata eCall al numero di emergenza 112

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I fabbricanti dimostrano che i veicoli *nuovi* sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero *unico* di emergenza *europeo* 112.

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che i *nuovi tipi di* veicoli sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero di emergenza 112.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un altro sistema di chiamata d'emergenza installato nel veicolo e che offra un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo basato sul 112. In tal caso, l'altro sistema di emergenza è conforme allo standard EN 16102 "Sistemi intelligenti di trasporto – eCall – requisiti operativi per la gestione da parte di terzi" e i fabbricanti garantiscono che vi sia un solo sistema attivo alla volta e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 sia avviato automaticamente in caso di mancato funzionamento dell'altro sistema di chiamata di emergenza.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi di bordo *sono* compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, *compresi* i sistemi Galileo e EGNOS.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Soltanto i sistemi eCall di bordo che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione.

Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi *eCall* di bordo *basati sul 112 siano* compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, *in particolare* i sistemi Galileo e EGNOS.

Emendamento

4. Soltanto i sistemi eCall di bordo *basati sul 112 integrati* che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione.

Nonostante l'erogazione delle funzionalità eCall possa essere parzialmente effettuata tramite l'utilizzo di soluzioni nomadi (quali i telefoni cellulari), l'installazione obbligatoria per i nuovi veicoli omologati dovrebbe basarsi su apparecchiature di bordo integrate, poiché tali dispositivi nomadi possono essere rimossi o non attivati per dimenticanza.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I fabbricanti dimostrano che, in caso di grave guasto del sistema che comporti l'incapacità di effettuare una chiamata eCall, rilevato durante o dopo la prova automatica, un avvertimento viene dato agli occupanti del veicolo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni, *almeno* ai fini della riparazione e della manutenzione.

Emendamento

6. Il sistema eCall di bordo *basato sul 112* è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni ai fini della riparazione e della manutenzione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo *e che modifica di conseguenza la direttiva* 2007/46/CE.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo *basati sul 112*.

Gli emendamenti alla direttiva 2007/46/CE sono già previsti all'articolo 11 della proposta. Quando sarà adottato, il presente regolamento insieme agli atti delegati adottati sulla base di esso formeranno un regolamento separato nel contesto della procedura di omologazione CE prevista da detta direttiva.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai *paragrafi* 3, 4 e 6 e sulle *seguenti* norme, ove applicabili:

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono adottati previa consultazione delle parti interessate pertinenti e sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi 2, 2 bis, 3, 4 e 6 e sulle norme disponibili relative a eCall e ai regolamenti UNECE, ove applicabili, tra cui:

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) EN 15722 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - serie minima di dati per chiamate eCall";

Motivazione

Oltre alla soppressione della lettera d) al paragrafo 7, è opportuno aggiungere un ulteriore riferimento alla norma EN sulla serie minima di dati.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) eventuali norme europee o regolamenti UNECE supplementari relativi ai sistemi eCall. soppresso

Tale disposizione creerebbe incertezza in merito alle specifiche secondo le quali i sistemi eCall sono sviluppati e testati. Se una norma, inclusa la versione di riferimento, non è nota al momento dell'adozione del presente regolamento, la sua applicazione non dovrebbe essere richiesta.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. Il presente regolamento non pregiudica le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Qualsiasi trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In conformità alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/58/CE, i fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante nelle normali condizioni di funzionamento di eCall.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La *serie minima di dati* inviata dal sistema eCall di bordo *contiene solo le informazioni minime richieste* per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

Emendamento

I fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo *basato sul 112* non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante nelle normali condizioni di funzionamento *pre-emergenza* di eCall.

Emendamento

2. La *SMD* inviata dal sistema eCall di bordo *basato sul 112 consiste al massimo* nelle informazioni richieste dalla norma di cui all'articolo 3, punto 2 quater. La *SMD* non è trattata per un tempo superiore a quanto necessario per le

finalità di trattamento e non è conservata per un tempo superiore a quanto necessario per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza. La SMD è conservata in modo da renderne possibile la cancellazione totale.

Motivazione

La serie minima di dati è costituita da dati necessari per una gestione adeguata delle chiamate di emergenza: attivazione manuale o automatica, classe di appartenenza del veicolo, tipo di combustibile utilizzato, data e ora, posizione esatta, direzione di marcia, numero minimo di cinture di sicurezza allacciate.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo, in particolare riguardo a:

Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite *preventivamente* informazioni chiare e complete *sull'esistenza di un sistema eCall gratuito e pubblico, basato* sul *112, e sul* trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo *basato sul 112*, in particolare riguardo a:

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) le finalità dell'elaborazione dati di eCall.

Emendamento

d) le finalità specifiche dell'elaborazione dati di eCall, che dovrebbero essere limitate alle situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma;

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) il periodo di conservazione dei dati nel

f) il periodo di conservazione dei dati nel

Emendamento che riflette la soppressione della definizione di "sistema di bordo".

Emendamento 50

costante del veicolo;

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) il fatto che non vi è alcun controllo

Emendamento

g) il fatto che non vi è alcun controllo del veicolo al di là della raccolta della serie minima di dati necessari per il sistema eCall di bordo basato sul 112, al fine di determinare e trasmettere la posizione e la direzione di marcia del veicolo all'atto della notifica di un incidente nonché il fatto che i dati del controllo sono memorizzati nel dispositivo solo per il tempo strettamente necessario a tale scopo;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) il fatto che i dati raccolti dai PSAP mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 non devono essere trasferiti a terzi senza il consenso preventivo e attivo dell'interessato;

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

i) *le* eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto.

Emendamento

i) eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo *alla tracciabilità*, al *controllo e al* trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore

aggiunto, che sono soggette al consenso esplicito dell'utente e conformi alla direttiva 95/46/CE. Occorre tenere particolarmente conto del fatto che possono esistere differenze tra il trattamento dei dati eseguito mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 e i sistemi eCall privati o altri servizi a valore aggiunto.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I fabbricanti forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3 nel quadro della documentazione tecnica fornita insieme al veicolo.

Motivazione

Si dovrebbero chiarire altresì le modalità di comunicazione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali al consumatore.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Onde evitare confusione circa le finalità perseguite e il valore aggiunto del trattamento, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite all'utente separatamente per il sistema eCall di bordo basato sul 112 e altri sistemi eCall, prima dell'utilizzo del sistema.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. I fabbricanti garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 e un altro sistema di chiamata di emergenza installato e il sistema che fornisce servizi a valore aggiunto siano progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Il mancato utilizzo di un altro sistema o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto dell'interessato di dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per un servizio privato non incide negativamente sull'uso del sistema eCall di bordo basato sul 122 e/o sull'utente di eCall.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che *specifica* il requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che specifichino il requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 in relazione a eCall, in particolare le misure di sicurezza che i fornitori di servizi eCall sono tenuti ad adottare al fine di assicurare un trattamento dei dati conforme alla legge e impedire l'accesso, la divulgazione, l'alterazione non autorizzati o la perdita di dati personali, nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Con effetto *dal 1º ottobre 2015*, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo ai nuovi tipi di veicoli conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Emendamento

Con effetto *da* ... *, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo *basato sul 112* ai nuovi tipi di veicoli conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Motivazione

Il Parlamento ha auspicato l'introduzione dell'uso obbligatorio del sistema eCall di bordo entro il 2015 e intende perseguire tale obiettivo. Tuttavia, preso atto del fatto che l'industria avrà bisogno di un periodo di tempo sufficiente per sviluppare e testare i sistemi eCall e considerando che la data definitiva di adozione del presente regolamento non è ancora nota, il termine del 1° ottobre potrebbe essere riconsiderato in una fase successiva.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Controlli tecnici periodici

I requisiti relativi ai controlli tecnici periodici concernenti il sistema eCall di bordo basato sul 112 sono disciplinati dal regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

^{*} GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2012/0184(COD).

Testo della Commissione

1. La Commissione può esonerare determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione dei sistemi eCall di bordo di cui all'articolo 4, qualora, a seguito di un'analisi costi-benefici, effettuata o commissionata dalla Commissione, e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza pertinenti, l'applicazione di tali sistemi non risulti appropriata per il veicolo o la classe di veicoli in questione.

Emendamento

1. La Commissione può *esentare* determinate classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione del sistema eCall di bordo basato sul 112 di cui all'articolo 4, qualora, a seguito di un'analisi costi-benefici e di un'analisi tecnica effettuata o commissionata dalla Commissione, e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza pertinenti, l'installazione del sistema eCall di bordo basato sul 112 non risulti indispensabile per un ulteriore miglioramento della sicurezza stradale, a causa del fatto che la classe di veicoli interessata è concepita in primo luogo per un uso fuoristrada o non dispone di un meccanismo di attivazione adeguato. Tali esenzioni sono in numero limitato.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce gli esoneri di cui al paragrafo 1. Tali esoneri riguardano i veicoli come i veicoli per uso speciale e i veicoli sprovvisti di airbag e sono limitati in numero.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di *tempo indeterminato* a decorrere da [...][Publications Office, please insert the

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce *le esenzioni* di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Il potere di adottare *gli* atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di *cinque anni* a decorrere da ...*. *La Commissione elabora una relazione sulla*

exact date of entry into force].

delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *Un* atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Parlamento europeo *o* il Consiglio *non* hanno sollevato obiezioni entro *due* mesi *dalla sua notificazione a queste due istituzioni*, *oppure* se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo *e* il Consiglio hanno *entrambi comunicato alla* Commissione che non *formuleranno* obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento da parte dei fabbricanti e adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla data in cui esso é stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento *e dei corrispondenti atti delegati* da parte dei fabbricanti e adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive,

^{*} GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse. in particolare in caso di mancata conformità con l'articolo 6 del presente regolamento. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Relazioni e riesame

- 1. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di preparazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni e PSAP necessaria per il sistema eCall negli Stati membri. Se da tale relazione appare chiaramente che l'infrastruttura eCall non sarà operativa prima della data di cui all'articolo 12, la Commissione adotta le misure necessarie.
- 2. Entro il 1° ottobre 2018, la
 Commissione prepara una relazione di
 valutazione da presentare al Parlamento
 europeo e al Consiglio in merito ai
 risultati ottenuti dal sistema eCall di
 bordo basato sul 112, incluso il suo tasso
 di diffusione. La Commissione valuta
 l'eventuale estensione dell'ambito di
 applicazione del regolamento ad altre
 categorie di veicoli, come i veicoli a
 motore a due ruote, gli autoveicoli
 pesanti, gli autobus di linea e gran

turismo e i trattori agricoli. Se opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa a tal fine.

3. Quanto prima e in ogni caso non oltre il ... *, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver proceduto ad ampie consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i fabbricanti di veicoli e gli operatori indipendenti, nonché una valutazione di impatto sui requisiti tecnici per una piattaforma interoperabile, standardizzata, sicura e ad accesso libero. Se del caso la Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 si fonda sulle norme di detta piattaforma non appena queste ultime saranno disponibili.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 5, paragrafo 7, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 9 e 10 bis si applicano a decorrere da ...*.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre

Emendamento

Gli articoli diversi da quelli di cui al comma 1 bis si applicano a decorrere dal

^{*} GU: inserire la data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

^{*} GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2015. 1° ottobre 2015.

Motivazione

Il Parlamento ha auspicato l'introduzione dell'uso obbligatorio del sistema eCall di bordo entro il 2015 e intende perseguire tale obiettivo. Tuttavia, preso atto del fatto che l'industria avrà bisogno di un periodo di tempo sufficiente per sviluppare e testare i sistemi eCall e considerando che la data definitiva di adozione del presente regolamento non è ancora nota, il termine del 1° ottobre potrebbe essere riconsiderato in una fase successiva.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Allegato – punto 6 Direttiva 2007/46/CE Allegato XI – appendice 1 – voce 71

Testo della Commissione

(6) All'allegato XI, nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.:

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	$M_1 \le 2500 (^l) kg$	$M_l > 2500 (^l) kg$	M_2	M_3
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n	A	A	n.d.	n.d.

Emendamento

soppresso

(Allineamento con gli emendamenti al considerando 12 e all'articolo 8)